



## Collegato al Lavoro: novità sull'orario di lavoro

di **Michele Regina**

L'art.7 del Collegato modifica l'apparato sanzionatorio in materia d'orario di lavoro<sup>1</sup>. Lo stesso trova applicazione per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del Collegato nel rispetto del principio tempus regit actum e non vige il principio del favor rei in quanto lo stesso si applica solo ove sia ciò previsto espressamente dalla legge.

L'apparato sanzionatorio risulta declinato in relazione alla gravità della violazione sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo ( numero delle persone e reiterazione della violazione). Non viene in tale logica ammesso il pagamento in misura ridotta per le sanzioni più gravi.

In caso di violazione della durata media dell'orario settimanale di 48 ore, comprensivo dello straordinario, e di quella relativa al riposo settimanale la sanzione è la seguente:

- da 100 a 750 euro per la generalità dei casi
- da 400 a 1.500 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori dipendenti ( ovvero sia stata registrata in almeno 3 periodi di riferimento: 4, 6 o 12 mesi )
- da 1000 a 5000 euro se riguarda più di 10 lavoratori o si sia verificata in almeno 5 periodi di riferimento. Non è ammessa sanzione ridotta.

In caso di violazione della normativa sui riposi giornalieri la sanzione è la seguente:

- da 50 a 150 euro nella generalità dei casi
- da 300 a 1000 se la violazione riferita a più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento di 24 ore
- da 900 a 1500 se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento di 24 ore. Non è ammessa la sanzione ridotta.

In caso di violazione della normativa sulle ferie la sanzione è la seguente:

- da 100 a 600 euro nella generalità dei casi
- da 400 a 1500 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori.
- da 800 a 4500 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. Non è ammessa la sanzione ridotta.

Si rammenta che tale nuovo apparato sanzionatorio entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione in GURI del Collegato fermo rimanendo le competenti letture ministeriali che saranno rese agli organi della vigilanza.

<sup>1</sup> *Attuale disciplina:*

*Art. 18 bis Dlgs 66/2003*

*(Sanzioni)*

**1.** *La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.*

**2.** *La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.*

**3.** *La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione (1).*

**4.** *La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (2).*

**5.** (4).

**6.** *La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (3).*

**7.** *La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.*